



AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER LA PRATICA FORENSE

Articolo 1: oggetto

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 256/2024 e della determinazione del Responsabile dell'Area I n. 13/2024 è bandita la selezione pubblica per n.1 (uno) praticante avvocato per svolgere un periodo di pratica forense presso l'Avvocatura civica dell'Ente; il presente atto disciplina la procedura selettiva e il successivo rapporto tra l'Avvocatura Civica e i praticanti selezionati.

Articolo 2: durata

La pratica forense sarà svolta presso l'Avvocatura del Comune di Mesagne, in Mesagne, alla via Roma, n. 2 per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b, della legge n. 247/2012 e non potrà mai determinare l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente – né occasionale né parasubordinato – con il Comune di Mesagne, i suoi Responsabili o il legale dell'Ente.

Articolo 3: requisiti e modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire entro le **ore 13** del giorno **08.02.2025**, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta mediante una delle seguenti modalità:

- Raccomandata AR indirizzata al Comune di Mesagne – Ufficio Risorse Umane – Via Roma n.2 – 72024 Mesagne, specificando sulla busta “*domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Mesagne*”;
- Consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente – via Roma n.2 nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 17.30;
- PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: risorseumane@pec.comune.mesagne.br.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio dalla casella di posta elettronica certificata del candidato congiuntamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopraelencate o presentate oltre il termine stabilito dal presente avviso.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art.76 d.p.r. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) essere in possesso della laurea specialistica/magistrale (LS/LM) in giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
- c) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.



- d) essere iscritti o aver già depositato richiesta di iscrizione all'albo dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- e) non avere già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a sei mesi;
- f) non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
- g) non avere carichi pendenti.
- h) di aver preso visione del disciplinare approvato con la delibera di G.C. n. 256/2024, della determina di indizione della procedura e dell'Avviso pubblico e di accertarne senza riserve i contenuti;
- i) essere consapevole che lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente – neppure occasionale o parasubordinato – con il Comune di Mesagne;
- j) di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Mesagne e i suoi funzionari, per qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici della P.A. che all'esterno degli stessi;
- k) di obbligarsi a non assumere posizioni e incarichi, sia pure occasionali e/o stragiudiziali, che vedano il Comune di Mesagne come parte contrapposta;

I suddetti requisiti devono esistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, stabilito dall'Avviso Pubblico.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia di un documento di identità valido del candidato.

Il tutto secondo l'apposita modulistica predisposta, allegata in schema e resa pubblica.

Articolo 4: ammissibilità delle candidature e attribuzione dei punteggi

1. In relazione alle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato dall'avviso pubblico, si procederà - previa verifica a cura del Responsabile dell'Avvocatura Civica, supportato dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, dell'ammissibilità delle stesse – ad attribuire il punteggio per il voto di laurea, secondo quanto stabilito nel presente avviso e, successivamente, a calendarizzare i colloqui che verranno espletati dal Responsabile dell'Avvocatura con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane.

2. Al termine delle attività il legale dell'Ente redigerà una graduatoria con indicazione dei punteggi conseguiti. Nessun candidato potrà mai superare punti 40, ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del voto di Laurea (max punti 10) e in sede di valutazione del colloquio (max punti 30).

Il Responsabile dell'Avvocatura attribuirà a ciascun candidato i punteggi, calcolati secondo i seguenti criteri:

1) valutazione del voto di laurea (MAX 10 punti):

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - per un voto fino a 90 | = punti 1 |
| - per un voto compreso tra 91 e 95 | = punti 3 |
| - per un voto compreso tra 96 e 99 | = punti 5 |
| - per un voto compreso tra 100 e 105 | = punti 7 |
| - per un voto compreso tra 106 e 109 | = punti 8 |
| - per un voto pari a 110 | = punti 9 |
| - per un voto pari a 110 e lode | = punti 10; |

2) valutazione ad esito del colloquio (fino ad un massimo di punti 30 (trenta)).

Il colloquio sarà volto ad approfondire le conoscenze del candidato, precisamente rispetto alle nozioni di diritto nelle materie di:

- diritto civile,
- diritto processuale civile,



- diritto amministrativo,
- diritto processuale amministrativo,
nonché a verificare la conoscenza del processo telematico, l'attitudine e la motivazione. Il colloquio si intende superato con il conseguimento minimo di 21/30 punti.

3. Al termine delle suddette valutazioni il Responsabile dell'Avvocatura civica redigerà graduatoria e dalla stessa il candidato con il maggiore punteggio verrà ammesso allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica.

In caso di parità, all'atto della somma finale dei punteggi, prederà il candidato di età inferiore.

La graduatoria verrà trasmessa al Responsabile dell'ufficio Risorse umane che provvederà all'approvazione della stessa ed alla conseguente nomina del tirocinante.

Al momento dell'attivazione del praticantato il candidato prescelto sottoscriverà una lettera d'impegno a rispettare gli obblighi di svolgimento delle attività previste dal tirocinio, a seguire le indicazioni dell'avvocato, osservare gli orari e le regole di comportamento concordati, le norme del codice deontologico forense nonché la disciplina in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quella prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mesagne. Per tutto quanto non espressamente previsto nella lettera d'impegno si farà riferimento alla normativa vigente in materia (l.n.247 del 2012 e ss.mm.ii e DM n.70 del 17/03/2016)

La rinuncia espressa o la mancata presentazione alla prima convocazione per l'inizio del tirocinio, da parte del candidato, che in assenza di giustificato motivo equivale a rinuncia, comporterà lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 5: diritti e doveri del praticante

1. Il praticante ammesso è assegnato al Responsabile dell'Avvocatura e svolgerà la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal proprio funzionario di riferimento.

Il tirocinante è affidato all'avvocato dell'Amministrazione che ne cura la formazione nell'ambito giuridico di propria competenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del presente disciplinare.

Il tirocinante affianca l'Avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'Avvocato stesso.

Il tirocinante non ha accesso alle pratiche dell'Avvocatura né al programma informatico di gestione delle stesse. È fatta salva tuttavia la possibilità, per l'avvocato, di autorizzare espressamente il tirocinante alla consultazione di singole pratiche cartacee nella misura e per il tempo necessari allo svolgimento del tirocinio.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'avvocatura è consentito al tirocinante, nel rispetto delle relative norme vigenti, solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

Il tirocinante è soggetto al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio e deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense. I praticanti ammessi, ai fini voluti e nel loro prioritario interesse, si obbligano ad assolvere - per almeno cinque mattine ed un pomeriggio alla settimana - i compiti loro affidatigli con precisione, diligenza, dignità e



lealtà e a mantenere il segreto su tutta l'attività svolta e su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della pratica forense, anche successivamente alla cessazione della stessa, prestando, comunque, perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense nonché al codice di comportamento adottato dal Comune di Mesagne, pena la cessazione immediata del rapporto.

L'Avvocato dell'Ente potranno delegare i praticanti per adempimenti e/o attività presso tutte le diverse Autorità Giurisdizionali.

La presenza del praticante presso l'Avvocatura, ovvero presso gli Uffici Giudiziari, per compiti connessi alla pratica, dovrà risultare da firma apposta quotidianamente su apposito registro, ove sarà indicata anche l'attività esterna delegata.

Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dal legale dell'Ente nello svolgimento della propria attività.

Lo svolgimento della pratica presso il Comune di Mesagne non costituisce titolo e/o diritto per la costituzione di alcun rapporto di impiego, subordinazione o parasubordinazione con la P.A., né potrà mai costituire presupposto per rivendicazioni giuridiche o economiche di alcun genere nei confronti dell'Ente, del suo Responsabile e del legale.

Il praticante si assume tutti gli oneri, anche economici, necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo che resta nel suo esclusivo e personale interesse e tutti quelli previsti dalla normativa che disciplina l'attività forense, esonerando espressamente il Comune di Mesagne.

Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della procedura di praticantato da parte degli Uffici, autorizzando anche a questi fini il trattamento dei dati.

Il praticante resta obbligato a condividere con l'Avvocato dell'Ente il contenuto del libretto e delle relazioni necessarie ad attestare lo svolgimento della pratica forense.

Articolo 6: durata

1. La durata della pratica forense presso il Comune di Mesagne è, al massimo, pari a mesi 12 (dodici), con possibile sospensione, disposta dal Responsabile dell'Avvocatura, per il mese di agosto.

Il Responsabile dell'Avvocatura può interrompere il rapporto di praticantato, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora si verifichi che il praticante non rispetta gli impegni assunti, svolge attività non proficua per l'Ente o non esegue nei modi stabiliti le attività programmate o produce danno all'Ente con una condotta negligente, contraria al decoro o all'interesse pubblico o da prova di non possedere sufficiente volontà o attitudine o, ancora, assume incarichi incompatibili, per natura, tempi e modalità con la pratica forense.

Il praticante può rinunciare alla pratica con comunicazione scritta, anche via e-mail, da inviarsi al Responsabile dell'Avvocatura con un preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 7: rimborso per l'attività svolta

1. Al praticante è corrisposto un rimborso spese forfettario mensile, onnicomprensivo, per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 nella misura massima di euro 150,00 (cinquecento,00) al lordo di tutti gli oneri anche fiscali.

2. Il rimborso è corrisposto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previa valutazione da parte del funzionario di riferimento del proficuo svolgimento della pratica forense; delle assenze fisiche, ma anche delle effettive diligenza e precisione, con conseguente possibile riduzione dell'importo massimo del rimborso.



3. Ai fini della liquidazione del rimborso – che avverrà trimestralmente con determinazione del Responsabile dell'Area I sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile dell'Avvocatura civica, e mandato emesso nei modi e termini previsti dalla Ragioneria dell'Ente – il praticante indicherà all'atto dell'inizio della pratica forense il codice IBAN necessario per l'accredito.

4. La somma sarà soggetta al regime fiscale previsto ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. c, del TUIR, salve più specifiche e favorevoli disposizioni fiscali in vigore. Ai sensi della legge 314/1997 l'importo non è soggetto a contribuzione prevista per il lavoro dipendente e, ai sensi della legge n. 335/1995, non è assoggettabile a regime separato INPS.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al numero 0831/732272.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
AVV. SERENA SAPONARO